COMUNE DI ROCCA GRIMALDA

Provincia di ALESSANDRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.26 DEL 23-06-2021

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 668 LEGGE 147/2013. PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE MISURE DELLA TARIFFA DELL'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **ventitre** del mese di **giugno** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
CACCIOLA Vincenzo	**Sindaco**	**Presente**
GRILLO Pietro Giuseppe	**Consigliere**	**Presente**
MOCCAGATTA Valeria	**Consigliere**	**Presente**
COTELLA Filippo	**Consigliere**	**Presente**
FERRARA Alfredo	**Vicesindaco**	**Presente**
BARISONE Serena	**Consigliere**	**Presente**
GIORA Luisa	**Consigliere**	**Presente**
DI CRISTO Felice Gian Maria	**Consigliere**	**Presente**
SUBBRERO Giancarlo	**Consigliere**	**Presente**
CIANCIOSI Andrea	**Consigliere**	**Presente**
POLLAROLO Simone	**Consigliere**	**Presente**

Totale Presenti 11, Assenti 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Rapetti Gian Carlo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Vincenzo Cacciola, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

istruttoria giuridica del segretario comunale:

VISTO l'articolo 1 comma 738 l. 160/2019, che, con decorrenza dall'anno 2020, ha disposto l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, con l'eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
VISTO, in materia di TARI, l'articolo 1 L. 147/2013, commi da 641 a 668, nonché commi da 688 a 691, ai sensi del quale:

- presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 641);
- la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642);
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 643);
- fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (comma 645, come modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera d-bis) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);
- per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (comma 646);
- relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998 (ibidem);
- relativamente alle unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile (comma 648);
- nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649);

VISTO l'articolo 238 comma 10 D.Lgs. 152/2006, come sostituito dall' articolo 3 comma 12 D.Lgs. 116/2020, che prevede che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1 lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;

VISTO l'articolo 183 comma 1 lettera b-ter D.Lgs. 152/2006, come introdotto dall'articolo 3 comma 12 D.Lgs. 116/2020, in merito alla nuova nozione di «rifiuti urbani», enucleati in precise tipologie:
rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata (ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili) (numero 1);
rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (numero 2);
rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti (numero 3);
rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua (numero 4);
rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati (numero 5);
rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 (numero 6);
DATO ATTO CHE, pertanto, ai sensi dell'articolo 183 comma 1 lettera b-ter) D.Lgs. 152/2006, introdotto dall'articolo 1 comma 9 lettera a) D.Lgs. 116/2020, i rifiuti urbani restano definiti nelle tipologie individuate dalla Legge, e, pertanto, cessa l'efficacia delle disposizioni del regolamento comunale afferenti l'utilizzo della facoltà di cui all'articolo 1 comma 649 L. 147/2013 e s.m.i. di assimilazione di talune tipologie di rifiuto speciale ai rifiuti urbani;

VISTO l'articolo 182-ter D.Lgs. 152/2006, inserito dall'articolo 9 comma 1 D.Lgs. 205/2010 e, successivamente, così sostituito dall' articolo 1 comma 8 D.Lgs. 116/2020, in materia di rifiuti organici, con particolare riferimento alla incentivazione, fra l'altro, del compostaggio dei rifiuti organici, ai fini, fra l'altro, di rispettare un elevato livello di protezione dell'ambiente, che comprende, fra l'altro, l'autocompostaggio,
DATO ATTO CHE, per quanto afferisce la determinazione della tariffa:

- il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (comma 651);
- il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga» di cui all'articolo 14 direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (comma 652);
- le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (ibidem);
- nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b dell'Allegato 1 al detto D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può

altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 e 1b del medesimo Allegato 1 (ancora comma 652, come modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera e-bis) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, e, in ultimo, dall'articolo 57-bis comma 1 lettera a) D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019);

- è facoltà del Comune, nei confronti delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione (ancora comma 652, come modificato dall'articolo 17 comma 1 L. 166/2016);
- a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 del medesimo articolo 1 L. 147/2013, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653, come modificato dall'articolo 1 comma 27 lettera b) L. 208/2015);
- il piano finanziario deve, in ogni caso, assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (compresi i costi dello smaltimento in discarica di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente) (comma 654);
- tra le componenti di costo del piano finanziario vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento, fra l'altro, al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (comma 654-bis, inserito dall'articolo 7 comma 9 D.L. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2015);
- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 31/2008, e il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (comma 655);

VISTO l'articolo 1 comma 668 L. 147/2013, che attribuisce la facoltà, in capo ai Comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, da esercitarsi mediante apposito regolamento di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, di prevedere, in luogo della TARI, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, ed ai sensi del quale, in particolare:

- il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO il D.P.R. 158/1999, afferente Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ed ivi con particolare riferimento:

- all'articolo 2 comma 2, che prevede che la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza prevista al punto 1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999;
- all'articolo 3 comma 1, in materia di individuazione, da parte degli Enti Locali, del costo complessivo del servizio e di determinazione della tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;

- all’articolo 3 comma 2, in materia di composizione della tariffa per una parte fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti), e per una parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione);
- all’articolo 4, in materia di articolazione della tariffa nelle fasce di utenza domestica e non domestica, tra le quali categorie l’Ente Locale opera riparto dell’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica (di cui all’art. 238 D.Lgs. 152/2006);
- all’articolo 5, in materia di calcolo della tariffa per le utenze domestiche, la cui quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, e la cui parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza, salva l’applicazione di un sistema presuntivo, e l’applicazione di un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 del medesimo Allegato 1;
- all’articolo 6, in materia di calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, la cui parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, e la cui parte variabile in assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, è determinata attraverso l’applicazione di un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 del medesimo Allegato 1;
- all’articolo 7, in materia di agevolazioni per la raccolta differenziata, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, e, per le utenze non domestiche, di coefficiente di riduzione, applicato sulla parte variabile della tariffa, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento, in particolare:

- in esso sono compresi il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi (ovvero all’affidamento di servizi a terzi) e le risorse finanziarie necessarie;
- deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti, con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni;

DATO ATTO CHE, l’articolo 9 comma 2 L.R. 1/2018 stabilisce le competenze dei consorzi di area vasta, in particolare, per quanto nella presente sede interessa: la predisposizione, previo parere dei Comuni interessati, dei piani finanziari per ciascun Comune, anche sulla

base di dati di costo di trattamento forniti dalla Conferenza d'ambito regionale, e approvazione del conseguente piano finanziario consortile [lettera b)], la determinazione, in accordo con ciascuna area territoriale omogenea, del modello tariffario che consenta il raggiungimento degli obiettivi della legge e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani [lettera c)] l'affidamento, secondo le indicazioni di ciascuna delle aree territoriali omogenee, dei segmenti di servizio di loro competenza, conseguente all'individuazione della loro modalità di produzione [lettera e)];

VISTO l'articolo 1 comma 527 L. 205/2017, recante attribuzione all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), istituita dalla L. 481/1995 e ridenominata ai sensi del comma 528 del medesimo articolo 1, tra l'altro, delle funzioni di regolazione in materia di:

predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» [lettera f)];

approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento [lettera h)];

verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi [lettera i)];

PRESO ATTO, per quanto nella presente sede afferisce, della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, come integrata da semplificazioni procedurali ai sensi della deliberazione 57/2020/R/RIF, con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), e recante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, relativamente al periodo 2018-2021, ed ivi con particolare riferimento alle prescrizioni in merito al limite alla crescita annuale delle tariffe, a propria volta determinato sulla base di parametri rappresentati dea tasso di inflazione programmata, dal coefficiente di recupero di produttività (fissato dall'ente territorialmente competente in un intervallo di valori dato), dal coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, dal coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (parimenti determinati dall'ente territorialmente competente, nell'osservanza dei limiti stabiliti dalla apposita tabella di cui al comma 4.4 del MTR);

VISTO, in particolare, l'articolo 6 della citata delibera 443/2019, recante la disciplina della procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, che ha previsto apposito percorso procedurale articolato in fasi distinte:

- in capo al soggetto gestore, la predisposizione annuale del piano in conformità alla legge e trasmissione all'ente territorialmente competente (comma 6.1), corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (comma 6.2);
- in capo all'ente territorialmente competente (oppure a soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore), la validazione, consistente, in particolare, nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario (comma 6.3);
- in capo all'ente territorialmente competente, l'assunzione delle pertinenti determinazioni e la trasmissione ad ARERA del piano economico finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione) in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4);

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 1 comma 683 L. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale, o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,

VISTO l'articolo 30 comma 5 D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021, che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1 comma 169 L. 296/2006 e all'articolo 53 comma 16 L. 388/2000 consente l'approvazione entro il 30 giugno 2021, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della TARI (nonché della tariffa corrispettiva del servizio rifiuti sostitutiva della TARI), sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, disposizione valida anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati, e, in particolare, in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE, pertanto, ai sensi del MTR:

- l'Ambito, o il bacino di affidamento del servizio, è l'ambito territoriale del servizio integrato di gestione dei rifiuti, oggetto del singolo affidamento, o di gestione in economia;
- ente di governo dell'Ambito o Egato è il soggetto, istituito ai sensi di legge (D.L 138/2011), di governo dell'Ambito;
- ente territorialmente competente è l'ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o altro ente competente secondo la normativa vigente;
- gestore del servizio è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, inclusi i comuni che gestiscono in economia;

DATO ATTO CHE

- Il Comune fa parte del CSR, consorzio obbligatorio ai sensi, ora, della L.R. 1/2018;
- l'affidamento del servizio è avvenuto in maniera unitaria e uniforme da parte di CSR a favore di Econet S.r.l. sulla base di apposito contratto di servizio;

- il detto contratto prevede i medesimi livelli di servizio per tutti i comuni del bacino e un corrispettivo unico dovuto al gestore e un controllo unitario svolto dal Consorzio sull'operato del gestore;
- l'unicità del PEF d'ambito deve corrispondere l'approvazione dell'unica struttura tariffaria d'ambito attribuita quindi all'ente consortile, ma, il CSR consiglia una conferma della tariffa da parte del singolo Comune;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva dei rifiuti, come riapprovato, da ultimo, ai sensi della deliberazione C.C. n. 21 nella presente data 23/06/2021, ed ivi con con particolare riferimento:

- all'articolo 4, in materia di presupposto costituito da possesso o detenzione a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed esistenti sul territorio di competenza del comune, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, compresi i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso, a tale fine presumendo predisposti all'uso i locali per i quali sia attivo il servizio di energia elettrica o ammobiliati
- ancora all'articolo 4, che prevede l'applicazione della Tariffa corrispettiva anche per le utenze che occupano temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
- all'articolo 5, in materia di soggetti obbligati, anche con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare oppure tra coloro che usano in comune i locali e/o le aree soggette;
- all'articolo 6, in materia di commisurazione della tariffa ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria;
- all'articolo 7, in materia di determinazione della Tariffa corrispettiva, in modo da ottenere un gettito globale a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani
- ancora all'articolo 7, che prevede la titolarità del gestore alla redazione, in conformità al Contratto di Servizio, del Piano Finanziario per l'anno di riferimento ed al Consorzio Servizi Rifiuti all'approvazione
- ancora all'articolo 7, che prescrive che il Piano tiene conto, in particolare, dell'entità dei costi di gestione, degli investimenti, degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato.
- ancora all'articolo 7, che, prevede la determinazione del costo complessivo del servizio ripartito tra costi fissi e variabili, secondo il metodo indicato nel D.P.R. 158/1999,
- ancora all'articolo 7, ai sensi del quale i costi variabili sono ulteriormente ripartiti tra una parte riferita alle frazioni di rifiuti per i quali è attiva la misurazione dei conferimenti delle singole utenze (CVM – costi variabili misurati), e una parte riferita ai restanti costi (CVC – costi variabili calcolati);
- ancora all'articolo 7 che, fermo restando l'obiettivo di standardizzazione dei servizi compresi nel costo complessivo del servizio per la gestione rifiuti, prevede che i costi aggiuntivi per servizi extra-standard richiesti dai Comuni vengono effettuati mediante applicazione di tariffe aggiuntive, ovvero mediante le modalità previste all'articolo 19 del Regolamento;
- all'articolo 8, in materia di commisurazione della parte fissa per le utenze domestiche (PFd), commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, nonché della parte variabile calcolata per le utenze domestiche (PVCd), parimenti commisurata al

numero dei componenti il nucleo familiare, e, altresì, nonché della parte variabile misurata per le utenze domestiche (PVMd), determinata in base al rifiuto misurato in maniera puntuale, rilevando la quantità di rifiuto e tenendo conto di eventuali svuotamenti aggiuntivi;

- all'articolo 9, in materia di commisurazione della parte fissa per le per le utenze non domestiche (PFnd) è commisurata alla superficie occupata o utilizzata, comprese le aree scoperte operative, e alla tipologia di attività ivi esercitata, nonché della parte variabile calcolata per le utenze non domestiche (PVCnd), parimenti commisurata alla superficie occupata e alla tipologia di attività ivi esercitata, nonché la parte variabile misurata per le utenze non domestiche (PVMnd) determinata in base al rifiuto misurato in maniera puntuale, rilevando la quantità di rifiuto e tenendo conto di eventuali svuotamenti aggiuntivi;
- al'articolo 10, in materia di conferimento annuo minimo: associato a ciascun utente, di rifiuto secco residuo, determinato in relazione alle modalità di conferimento e di rilevazione
- all'articolo 12, relativamente alla tariffa ridotta, in particolare per la riduzione del 50%, limitatamente alla parte variabile calcolata (PVCd), per le utenze domestiche che non ritirano il contenitore dell'organico e che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;
- all'articolo 13, che, relativamente alle utenze non domestiche, sottrae alla superficie rilevante per l'applicazione della Tariffa quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento il produttore è tenuto a provvedere a proprie spese a condizione che siai data dimostrazione dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- all'articolo 13-bis, che, prevede la riduzione della quota variabile calcolata (PVCnd) è ridotta alle utenze non domestiche che dichiarano di voler conferire i propri rifiuti urbani, anche indifferenziati, al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni e che dimostrano l'avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi
- All'articolo 14, in materia di condizioni di esenzione ed agevolazione nel pagamento della Tariffa, ai sensi del quale fa carico al Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, la facoltà di sostituirsi nel pagamento della parte fissa della Tariffa ad utenze domestiche, in tali casi la fattura essendo emessa intestata al soggetto obbligato per la parte variabile ed emessa nei confronti del Comune per l'importo dovuto per la parte fissa.
- all'articolo 16, che prevede il pagamento della Tariffa anche gli organizzatori di eventi o manifestazioni quali sagre, spettacoli viaggianti, luna park, eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali regolarmente autorizzate, aperte al pubblico, che prevedono occupazione di locali o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile, stabilendo la qualifica convenzionale di eventi e manifestazioni quelli con durata di regola non superiore a 21 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di inizio e termine alla data di fine evento.
- all'articolo 20 in materia di obbligo, in capo ai soggetti tenuti al pagamento di comunicare, al soggetto gestore, l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree soggette a tariffa, nonché, di attivare e/o adeguare oppure restituire i contenitori necessari per la raccolta dei rifiuti entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi;

- all’articolo 24, in materia di pagamento, che prevede la fatturazione della Tariffa, di regola, per ciascun anno solare con cadenza almeno semestrale;
- ancora all’articolo 24, che demanda alla scelta del gestore le modalità con le quali procedere alla riscossione ordinaria e coattiva, purchè consentite dalla normativa vigente ed ivi compresa, per la riscossione coattiva, l’ingiunzione fiscale rafforzata;

DATO ATTO CHE nell’ambito territoriale del Comune di Rocca Grimalda è presente e operante l’ente di governo dell’Ambito, in particolare CSR di Novi Ligure svolgente le funzioni di ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

DATO ATTO CHE, ai sensi della normativa sopra esposta, Econet S.r.l. in data 24/05/2016 diventata società a totale capitale pubblico, operante in regime di in house providing e soggetta a controllo analogo, gestisce il servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e riscossione della tariffa relativa al servizio integrato dei rifiuti nei 45 Comuni facenti parte dell’Area Omogenea n.1 del Bacino territoriale Acquese ed Ovadese, di cui al contratto sottoscritto tra Econet ed il CSR in data 30/06/2016, e con scadenza fissata al 09/06/2036;

DATO ATTO CHE, in particolare, il servizio pubblico di gestione dei rifiuti è comprensivo delle attività di raccolta, trasporto, spazzamento di strade e piazze, gestione rapporti con l’utenza, controllo su tali attività, nonché tutte le competenze in materia di applicazione e riscossione della tariffa corrispettivo per la gestione dei rifiuti urbani per i Comuni che l’adottano;

VISTA e richiamata, integralmente e *per relationem*, la deliberazione C.C. n. 10/2019 in data 27.03.2019, ai sensi della quale il Comune di Rocca Grimalda:

- a fare data dal primo gennaio 2019 ha proceduto all’istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva in sostituzione della TARI ai sensi dell’articolo 1 comma 668 L. 147/2013;
- ha proceduto, ai sensi dell’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, all’approvazione del relativo Regolamento per l’applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, disponendo la relativa entrata in vigore e efficacia a fare data dal primo gennaio 2019;
- ha dato atto che la TARI è applicata fino al 31 dicembre 2018;
- ha stabilito che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Rocca Grimalda;

DATO ATTO CHE il Comune di Rocca Grimalda rientra nel novero dei 24 Comuni del Bacino rappresentanti il primo di cui step di avvio del nuovo servizio di raccolta porta a porta con applicazione della tariffa corrispettivo puntuale a partire dal primo gennaio 2019;

DATO ATTO CHE, relativamente alla determinazione del PEF, secondo quanto si legge in sede di documento denominato “Relazione di accompagnamento” elaborato dal soggetto gestore:

- per l’anno 2021 il bacino di affidamento per l’ambito omogeneo del servizio di gestione integrata dei rifiuti a tariffa corrispettivo è rappresentato dai Comuni di Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato, Bistagno, Bosio, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassine, Cassinelle, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Orba, Cremolino, Grognardo, Lerma, Malvicino, Molare, Mombaldone, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano d’Orba, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo, Trisobbio e Visone;
- il gestore Econet S.r.l. svolge il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati e avvia allo smaltimento e al recupero i rifiuti raccolti sul territorio, e, pertanto, il costo del servizio di trattamento (nella modalità dello smaltimento o del recupero) rientra tra i costi inseriti nel piano economico finanziario PEF;

- Econet S.r.l. svolge altresì il servizio di spazzamento delle strade oltre alle attività di gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti;
- pertanto per l'anno 2021 Econet gestisce direttamente la tariffa corrispettivo nell'ambito dei 34 Comuni serviti a regime, mentre i restanti Comuni continuano ad applicare ai propri cittadini la TARI ed Econet fattura direttamente ai Comuni il servizio di raccolta stradale in base al precedente contratto di affidamento;

VISTO il piano finanziario 2021 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dal gestore del servizio dei rifiuti urbani Econet S.r.l., approvato dal CSR di Novi Ligure, validato da Relazione di validazione in conformità alle previsioni dell'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e s.m.i. da ente certificatore Paragon Business Advisors S.r.l. il 07 giugno 2021. indicante i costi di raccolta, smaltimento, nonché i costi indivisibili sostenuti direttamente dall'ente, tenuto conto della necessità di copertura integrale del servizio ai sensi di legge, Allegato "A", della presente parte essenziale e integrante ad ogni legale effetto;

DATO ATTO CHE, in coerenza con il Regolamento per la disciplina della TARI tariffa dei rifiuti corrispettiva, sulla base delle previsioni del fabbisogno di cui al citato piano finanziario, delle opzioni operate dal Regolamento, appare necessaria l'adozione delle tariffe 2021 secondo quanto indicato nell'Allegato "B", della presente parte essenziale e integrante ad ogni legale effetto;

DATO ATTO CHE, per espressa previsione di legge, l'intervenuta approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, ai sensi della deliberazione C.C. n. 09 in data 17.02.2021, non consuma la facoltà di approvazione delle tariffe entro i termini previsti dalla Legge per l'approvazione del bilancio degli enti locali;

RITENUTA opportuna l'espressione del Consiglio Comunale, ferma la possibilità di eventuale convalida in capo alla Giunta Comunale, ritenuta da taluno competente al presente atto;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, vengono apposti

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonchè dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D.Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

con votazione legalmente espressa alle ore 22.15 in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 11;**
- **astenuti: 0;**
- **votanti: 11;**
- **voti favorevoli: 11;**
- **contrari: 00;**

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, e per quanto di competenza del Comune, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anno 2021, relativo al Comune di Rocca Grimalda, ai sensi dell'Allegato "A" parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
2. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, e per quanto di competenza del Comune, le misure della tariffa dei rifiuti corrispettiva relative all'anno 2021 del Comune di Rocca Grimalda, come risultanti da prospetto Allegato "B", parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
3. Di dare atto che, ai sensi di Legge, le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal primo gennaio 2021, ferme le modalità di versamento perviste dalla legge;
4. Di stabilire che la competenza all'applicazione, la riscossione volontaria e coattiva, i termini e le modalità della riscossione sono demandate al gestore del servizio rifiuti dei rifiuti urbani Econet S.r.l.;
5. **Di dichiarare, con votazione separata resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:**

- **presenti: 11;**
- **astenuti 0;**
- **votanti: 11;**
- **voti favorevoli: 11;**
- **contrari: 00,**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonchè dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonchè dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Clara LANZA)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL Presidente
F.to CACCIOLA Vincenzo

IL Segretario Comunale
F.to Rapetti Gian Carlo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art 124. D.Lgs. 267/00)

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 30-08-2021 al giorno 13-09-2021 all'Albo Pretorio ON-LINE ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Rocca Grimalda lì, 30-08-2021

IL Segretario Comunale
F.to Rapetti Gian Carlo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art 134 comma 3 del D.lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune ed è pertanto divenuta esecutiva il giorno 09-09-2021 ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000, per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione.

Rocca Grimalda lì,

IL Segretario Comunale
F.to Rapetti Gian Carlo

E' copia conforme all'originale

lì 30-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rapetti Gian Carlo